



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

cap. 35010
tel. 049/9430355
fax. 049/9430335
cod. fisc. 81000410282
p. iva 01573490289
ccp 11436359

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 22.12.2003
Modificato con deliberazioni di C.C. n. 18 del 31.03.2004, C.C. n. 67 del 22.12.2009
e C.C. n. 80 del 29.12.2022

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

CAPO IV - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

CAPO VII - ACCESSO AL CIMITERO

CAPO VIII - ASSETTO DEL CIMITERO

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

CAPO X - CREMAZIONE

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO XII - OSSARIO COMUNE

CAPO XIII - CONCESSIONI SPECIALI

CAPO XIV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

CAPO XV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

CAPO XVI - SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

CAPO XVII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

CAPO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI -

INDICE

Disposizione generale

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità delle norme
- Art. 2 Competenze del servizio

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 Denuncia dei decessi
- Art. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 Denuncia della causa di morte
- Art. 6 Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 7 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. 8 Decesso di persona fuori della sua dimora
- Art. 9 Medico necroscopo
- Art. 10 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura.
- Art. 12 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 14 Periodo di osservazione
- Art. 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.
- Art. 17 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.
- Art. 18 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.
- Art. 19 Deposito di osservazione.
- Art. 20 Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 21 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 22 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri
- Art. 23 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 24 Obbligo del feretro individuale
- Art. 25 Caratteristiche feretri per inumazioni
- Art. 26 Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art. 27 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
- Art. 28 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune
- Art. 29 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
- Art. 30 Chiusura del feretro per trasporto di salma
- Art. 31 Trasporto feretri

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 32 Trasporto dei cadaveri
- Art. 33 Trasporto funebre

- Art. 34 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 35 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
- Art. 36 Autorizzazione al trasporto
- Art. 37 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune
- Art. 38 Rilascio dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 39 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive
- Art. 40 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 41 Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune
- Art. 42 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 43 Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO VII - ACCESSO AL CIMITERO

- Art. 44 Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura
- Art. 45 Ricevimento cadaveri e resti mortali
- Art. 46 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- Art. 47 Consegnare registro al Comune
- Art. 48 Divieto di riapertura del feretro

CAPO VIII - ASSETTO DEL CIMITERO

- Art. 49 Camera mortuaria
- Art. 50 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte
- Art. 51 Disposizione campi comuni
- Art. 52 Sepolture distinte: natura e concessione
- Art. 53 Segni funerari
- Art. 54 Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

- Art. 55 Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art. 56 Numerazione ed individuazione delle fosse
- Art. 57 Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione
- Art. 58 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art. 59 Fosse per inumazione. Dimensioni
- Art. 60 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa
- Art. 61 Carattere distinto delle sepolture per tumulazione
- Art. 62 Sistema di tumulazione
- Art. 63 Dimensione dei monumenti funebri Tumuli
- Art. 64 Istanze
- Art. 65 Casse per le tumulazioni

CAPO X - CREMAZIONE

- Art. 66 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
- Art. 67 Crematorio
- Art. 68 Urne cinerarie
- Art. 68 bis Istituzione registro della cremazione
- Art. 68 ter Dispersione ceneri
- Art. 68 quater Affidamento urna cineraria

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 69 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere
- Art. 70 Esumazioni ordinarie
- Art. 71 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate
- Art. 72 Esumazioni straordinarie

ART. 73	Esumazioni straordinarie: limiti temporali
Art. 74	Estumulazioni ordinarie
Art. 75	Divieto di riduzione di salme estumulate
Art. 76	Estumulazioni straordinarie
ART. 77	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio
Art. 78	Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni
Art. 79	Rifiuti cimiteriali
Art. 80	Sistemazione dei resti mortali

CAPO XII - OSSARIO COMUNE

Art. 81	Ossario comune
----------------	-----------------------

CAPO XIII - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 82	Durata e decorrenza della concessione
Art. 83	Modalità di richiesta concessioni d'uso
Art. 84	Concessioni speciali gratuite
Art. 85	Restituzione di sepolture per trasferimento - Rimborsi
Art. 86	Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte
Art. 87	Divieto di cessione delle concessioni
Art. 88	Contratto di concessione
Art. 89	Decadenza della concessione
Art. 90	Avvisi di scadenza delle concessioni temporanee
Art. 91	Revoca delle concessioni – Rimozione di sepolture
Art. 92	Estinzione naturale delle concessioni
Art. 93	Cappelle e sepolcreti familiari
Art. 94	Concessioni
Art. 95	Diritto di uso
Art. 96	Lavori – Disposizioni tecniche
Art. 97	Area per dispersione ceneri
Art. 98	Area per seppellimenti per altre religioni

CAPO XIV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 99	Soppressione cimiteri – Norme applicabili
----------------	--

CAPO XV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 100	Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili
Art. 101	Onoranze funebri particolari

CAPO XVI - SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 102	Custodia dei cimiteri
Art. 103	Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme
Art. 104	Sepoltura delle salme
Art. 105	Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori
Art. 106	Divieto di trattamento del materiale da costruzione
Art. 107	Trasporto materiale
Art. 108	Materiale proveniente da scavi e demolizioni
Art. 109	Ingresso al cimitero
Art. 110	Circolazione e sosta
Art. 111	Accesso ai cimiteri per lavori
Art. 112	Divieti di ingresso
Art. 113	Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
Art. 114	Pulizia interna
Art. 115	Divieti speciali
Art. 116	Obbligo di comportamento

CAPO XVII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 117 Competenze

CAPO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 118 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

Art. 119 Ordinanze del Sindaco

Art. 120 Abrogazione precedenti disposizioni

Disposizione Generale

Per la materia cimiteriale si osservano in particolare le disposizioni contenute nelle seguenti fonti:

- TULSS (T.U. delle leggi sanitarie), approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Regolamento Nazionale di polizia Mortuaria, DPR 10 settembre 1990, n. 285;
- Codice civile, libro terzo;
- Codice penale (artt. 407 – 413);
- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile – DPR 3.11.2000;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3.11.2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Art. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5 Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, al loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.

Art. 6
Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7
Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8
Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco, su parere **del dirigente medico dell'ASL a ciò delegato** può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempreché il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.

2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.

3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 9
Medico necroscopo

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall' A.S.L. competente.

2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che ha provveduto alla loro nomina ed ad essa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 10
Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

2. Così come stabilito dall'art. 1, co. 7 – bis del D.L. 27.12.2000, n. 392, il comma 4 dell'art. 12 del decreto–legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, co. 1, lett. a), del citato regolamento, approvato con D P. R. n. 285/1990.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11
Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.90 e comunque non oltre le trenta ore.

Art. 12
Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13
Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, fermo restando quanto previsto nel DPR 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

CAPO IV
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14
Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minutiprimi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 1.04.1999, n. 91 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Art. 15
Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, **su proposta del dirigente medico dell'ASL a ciò delegato**, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva **il dirigente medico dell'ASL a ciò delegato** adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso **dal dirigente medico dell'ASL a ciò delegato**, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 17.03.1995, n. 230
– Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Art. 19

Deposito di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. In un apposito locale posto nel cimitero si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Il trasporto verso un deposito di osservazione diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco, previo parere del dirigente medico dell'ASL a ciò delegato.

Art. 20

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private applicando le tariffe di cui all'art. 10, a meno che la famiglia non vi provveda direttamente.

Art. 21

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. In ogni caso si provvederà ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate **dal dirigente medico dell'ASL a ciò delegato, salvo sempre il caso del deposito di osservazione diverso dal cimitero.**

CAPO V
SEPOLTURA DEI CADAVERI
Art. 22

Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 23
Deposizione del cadavere nel feretro

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 24
Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa **o tumulati nello stesso loculo.**

Art. 25
Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 26
Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, **di cui è esterna quella in legno, alla stessa potranno essere praticati fori in buon numero al fine di favorire la mineralizzazione.**

Art. 27

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 28

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica, con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 29

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 30
Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27, 28 e 29 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.
4. **Le Imprese funebri dovranno, altresì, produrre anche eventuale documentazione sanitaria (es. relativa al trattamento antiputrefattivo).**

Art. 31
Trasporto feretri

1. E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 32
Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 33
Trasporto funebre

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
5. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.

Art. 34
Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa

nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 35

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Tale trattamento è eseguito **dal dirigente medico dell'ASL a ciò delegato**, o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 36

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 37

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.

2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 38

Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato **dal dirigente medico dell'ASL a ciò delegato**;

3. Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il **dirigente medico dell'ASL a ciò delegato**.

Art. 39

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto

quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 28, seguendo le prescrizioni dell' articolo 34.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 40

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 37.

Art. 41

Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 42

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogodiverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 43

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo28 del presente regolamento.

CAPO VII ACCESSO AL CIMITERO

Art. 44

Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 45

Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - f) i resti mortali per i quali i familiari, residenti nel Comune, facciano richiesta.

Art. 46

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. I documenti di cui all'art. 44 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
3. Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
 - c) le generalità delle persone, come sopra, i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

Art. 47

Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 48
Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII
ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 49
Camera mortuaria

1. Nel cimitero del Capoluogo di Carmignano di Brenta fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, l'edificio situato a nord-ovest rispetto al cimitero, provveduto di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nel cimitero della Frazione di Camazzole fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero, provveduta di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

2. La camera mortuaria dovrà possedere le caratteristiche tecniche costruttive per soddisfare quanto previsto dall'art. 65 del DPR n. 285/90.

3. Il trasporto e la sosta verso una camera mortuaria diverse da quelle individuate nel presente articolo dovranno essere autorizzati dal Sindaco, previo parere del dirigente medico dell'ASL a ciò delegato.

Art. 50
Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture distinte.

2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento. Le aree sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura distinta.

3. Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata.

Art. 51
Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai vialetti interni di comunicazione.

2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni.

Art. 52
Sepolture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.

2. Esse possono consistere:

- nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione;
- nella concessione d'uso temporaneo di tumuli costruiti dal Comune o recuperati a seguito di estumulazioni;
- nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie, nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni;
- nella concessione di manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- nella concessione di tombe;
- nella concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia.

3. Per le concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta.

Art. 53
Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui cippi, sui tumuli e sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dagli uffici preposti in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere complete in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulle fosse comuni, sui cippi, sui tumuli e sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

2. E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura.

3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 54
Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 55
Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 56
Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 57
Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

1. Sulle aree dei campi di inumazione comune possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi con autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 58
Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga

alla superficie.

Art. 59
Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 60
Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 25 e 26 del presente regolamento; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza di parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 61
Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione sono solo distinte.

Art. 62
Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o chesia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.
6. La chiusura esterna sarà effettuata in conformità alle prescrizioni dettate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sentiti gli indirizzi della Giunta Comunale.

Art. 63
Dimensione dei monumenti funebri Tumuli

1. L'allestimento sopra ogni tumulo di monumenti funebri sarà effettuato in conformità alle prescrizioni dettate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sentiti gli indirizzi della Giunta Comunale.

Art. 64
Istanze

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sui posti distinti, è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità prescritte dal Comune. A tale scopo dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune una dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che si intende installare, sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata e della ditta incaricata di eseguire l'opera.
2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dai competenti uffici comunali accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni dettate, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere

alle modifiche necessarie per ricondurlo alle disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 65 **Casse per le tumulazioni**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

CAPO X **CREMAZIONE**

Art. 66 **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 67 **Crematorio**

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

Art. 68 **Urne cinerarie**

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario riposte in appositi colombari.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.
4. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
5. Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in tumuli e in cappelle private.
6. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.
7. La consegna dell'urna cineraria ad enti o famiglie, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle

Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di statocivile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 68 bis - Istituzione registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Anagrafe, su modello approvato dall'Ufficio medesimo.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune.

La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'Ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, potrà avvenire anche d'ufficio sempre che non vi provveda personalmente l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.

Art. 68 ter - Dispersione ceneri

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa esclusivamente nell'apposita area cimiteriale.

2. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento di un'urna biodegradabile.

3. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

4. E' eseguita a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, la seguente operazione: interrimento in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto.

5. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001 provvede alla dispersione il personale individuato come segue: impresa affidataria del servizio.

6. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse per interrimento di un'urna biodegradabile, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 24/2009.

7. Le apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri saranno individuate presso i cimiteri di Camazzole e di Carmignano. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento di un'urna biodegradabile.

8. In assenza di diverse disposizioni della Regione Veneto, come manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto, si intende unicamente quella scritta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2.

Art. 68 quater - Affidamento urna cineraria

1. Ai competenti uffici comunali individuati nell'area servizi alla popolazione, e in particolare al responsabile di servizio o suo delegato, spetta il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 24/2009.

2. E' prevista la possibilità di effettuare controlli sulla collocazione delle ceneri e/o che siano disposti

controlli periodici;

3. L'urna dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione nell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto, (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

4. La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:

- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri.
- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di compresenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
- Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio
- Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

5. Per l'affidamento dell'urna cineraria dovrà essere corrisposta la tariffa.

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 69 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento delle somme stabilite con atto di Giunta Comunale.

Art. 70 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro, ovvero, in caso di necessità, fila per fila, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli, salvi casi particolari disposti dal Sindaco. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 85 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e dall'art.79 del presente Regolamento.
6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il

quadro, potrà essere comunque effettuata, allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'ufficio comunale competente, purché ciò non comporti danni per le tombe circostanti.

Art. 71

Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

1. Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Per motivi tecnico operativi si potrà procedere all'inumazione anche in fossa diversa e previa sostituzione del feretro da effettuarsi a cura del comune.

Art. 72

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nei locali del cimitero, all'uopo predisposti, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza **del dirigente medico dell'ASL a ciò designato**, o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.

4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.

6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 73

Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ASL territorialmente competente dichiarare che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 74

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati due mesi prima previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto dall'art. 85 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e dall'art. 79 del presente Regolamento.

3. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 75

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla A.S.L. e al sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 76

Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il **dirigente medico dell'ASL a ciò delegato** deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora lo stesso responsabile non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto e ragioni dell'estumulazione.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno trenta anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto.
7. E' consentito previa richiesta dei parenti e autorizzazione del Sindaco, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto.

ART. 77

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, e quindi per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 78

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

Art. 79

Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in vigore e del Regolamento di Gestione dei Rifiuti.

Art. 80
Sistemazione dei resti mortali

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

- o in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione dal Comune;
- o in un loculo, tomba o tumulo, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura;

CAPO XII
OSSARIO COMUNE

Art. 81
Ossario comune

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIII
CONCESSIONI SPECIALI

Art. 82
Durata e decorrenza della concessione

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 52, sono temporanee ed a pagamento, secondo gli importi stabiliti con apposito atto della Giunta.

2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.

3. Non sarà consentita la prenotazione di loculi, tumuli e nicchie-ossario e la concessione sarà disposta solo per richieste riguardanti persone già decedute o per resti mortali già esumati o estumulati.

4. La concessione d'uso di loculi e tumuli ha durata di anni trenta, quando questi sono destinati ad accogliere una salma;

5. La concessione d'uso delle nicchie-ossario è prevista in anni 30, quando queste sono destinate a raccogliere resti mortali e/o quando è destinata ad accogliere la salma di bambini di età inferiore ai due anni o urne cinerarie (da cremazione di salma);

6. Le concessioni degli ossarietti possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento dell'importo vigente al momento del rinnovo, per un periodo di 15 anni.

7. A far data dall'entrata in vigore del DPR n. 803 del 1975 sono ammesse soltanto concessioni cimiteriali a tempo determinato continuando tuttavia a sopravvivere le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in epoca anteriore.

8. **Alla scadenza della concessione trentennale dei loculi è consentito il rinnovo della concessione stessa, purché la Giunta Comunale non abbia espresso indirizzo contrario*.** Tuttavia qualora nel loculo oggetto della concessione in scadenza sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di trent'anni, la concessione potrà essere prorogata per il numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione. In tal caso il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga della concessione commisurata ad 1/30 per ogni anno o frazione d'anno di tumulazione.

Art. 83
Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario e aree all'uopo riservate deve farne richiesta all'ufficio comunale competente e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione.

Art. 84
Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 85
Restituzione di sepolture per trasferimento - Rimborsi

1. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

2. La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sui 8/9 delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene così fissato:

$$C = (8/9) \times T \times (1 - U/d)$$

dove

C= corrispettivo da rimborsare;

T= tariffa attuale della concessione;

d= durata della concessione;

U= anni utilizzati della concessione, calcolati come tempo (in anni) intercorrente fra la data di inizio della concessione e la data di rinuncia alla sepoltura.

In ogni caso il rimborso per la concessione rinunciata, nel caso di traslazione in ambito cittadino, non potrà essere superiore al canone della nuova sepoltura prescelta.

3. Il canone stabilito per le concessioni provvisorie si intende corrispettivo dell'uso della sepoltura per un anno a frazione di anno.

4. Su richiesta dell'Amministrazione, se il proprietario di vecchie concessioni lascia liberi loculi o tumuli avrà la possibilità di tumulare i resti mortali in ossario a titolo gratuito

Art. 86
Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

2. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, è assentita la temporanea sepoltura di altro defunto sussistendo l'assenso dell'originario destinatario della sepoltura, esclusivamente nel caso di indisponibilità di altre concessioni di loculi.

Art. 87
Divieto di cessione delle concessioni

1. Fatto salvo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 86, è in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo, salvo deroga disposta con specifico provvedimento del Sindaco, per giustificati motivi.

Art. 88
Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Non sarà possibile prenotare sepolture distinte per persone ancora in vita.

Art. 89
Decadenza della concessione

1. Dal vincolo delle novantanove annualità, s'intendono in ogni caso decadute le sepolture che risultano non sistemate nel termine stabilito o che si trovano in stato di completo abbandono.
2. Al concessionario viene notificata specifica diffida.
3. Nel caso di irreperibilità del concessionario, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso.
4. Decorso un anno dall'invio della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile, se irreperibile si pubblica l'atto su un giornale locale, in due inserzioni successive.
Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora risultino non completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, nel reparto indecomposti; trascorso il periodo regolamentare sono passate nell'ossario comune.
5. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.
6. Rivelandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 90
Avvisi di scadenza delle concessioni temporanee

1. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali o prorogate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 del presente Regolamento.
2. Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano provveduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio dando loro destinazione comune.
3. L'operazione verrà verbalizzata e registrata.

Art. 91
Revoca delle concessioni – Rimozione di sepolture

1. Per esigenze di servizio, e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.
2. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

Art. 92
Estinzione naturale delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

Art. 93
CAPPELLE E SEPOLCRETI FAMILIARI

1. Il Comune individua nel cimitero il luogo per la realizzazione di sepolture private per famiglie.

ART. 94
Concessioni

1. Le concessioni previste dall'art. 93 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione
4. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 95
Diritto di uso

1. Il diritto di uso delle sepolture private per famiglie concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che siano legate da rapporti di parentela ed amicizia.
3. Il consenso per la sepoltura deve essere espresso con atto del titolare della concessione dal quale risultino le ragioni che lo giustificano.
4. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta designato ad assumere l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione.
5. Il consenso viene annotato nel registro cimiteriale di cui all'art. 46.

ART. 96
Lavori – Disposizioni tecniche

1. Per l'esecuzione di lavori – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione – che non siano riservati al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta. Detti imprenditori o ditte debbono essere autorizzati dagli uffici preposti ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali. Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai Cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo. In particolare, alle Imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.
2. Non può essere eseguita alcuna opera – nuova opera o modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo ultimo sono indicate le esatte misure dell'area ed il numero del lotto e, riportati il nulla osta dell'ufficiale sanitario, gli eventuali pareri e le eventuali condizioni tecniche di costruzione, gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.
3. Le domande di permesso di costruzione di cappelline funerarie di famiglia devono essere firmate dal concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dai relativi disegni e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato. Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto ed un disegno che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

ART. 97
Area per dispersione ceneri

1. E' individuato nel cimitero il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.

ART. 98

Area per seppellimenti per altre religioni

1. Il Comune individua nel cimitero il luogo ove realizzare un'area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 99

Soppressione cimiteri – Norme applicabili

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO XV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 100

Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 101

Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO XVI

SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 102

Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito per stagioni dal Sindaco, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 103

Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

1. L'orario di apertura dei cimiteri è definito dal Sindaco con propria ordinanza.
2. La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di ricevimento
3. E' comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di cui sopra.
4. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali

pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

Art. 104 **Sepoltura delle salme**

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata durante l'orario di ricevimento della salma, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 105 **Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori**

1. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 106 **Divieto di trattamento del materiale da costruzione**

1. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.

Art. 107 **Trasporto materiale**

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.

Art. 108 **Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato e smaltito in conformità delle vigenti disposizioni.
2. E' tuttavia in facoltà del Comune utilizzare il materiale di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

Art. 109 **Ingresso al cimitero**

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

Art. 110 **Circolazione e sosta**

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancarelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 111 **Accesso ai cimiteri per lavori**

1. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 112 **Divieti di ingresso**

1. E' vietato l'ingresso ai cimiteri:
- a) ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte;
 - b) a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo.

Art. 113 **Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 114 **Pulizia interna**

- 1. I vialetti e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
- 2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
- 3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.
- 4. **Le incombenze dei commi 1, 2 e 3 sono a carico dell'amministrazione che provvederà attraverso l'ufficio competente*.**

Art. 115 **Divieti speciali**

- 1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
- 2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., macchiarle o comunque deturparle.
- 3. E' pure proibito lasciare rifiuti, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
- 4. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere un contegno chiassoso, correre;
 - b) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del Cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
 - c) prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - d) eseguire i lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;
 - e) fare questue;
 - f) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme.

Art. 116 **Obbligo di comportamento**

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XVII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 117 Competenze

1. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella competenza esclusiva del Comune, ed, organicamente, sono attribuiti all'Ufficio Tecnico Comunale.

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) per le denunce di morte e per quanto concerne lo stato civile – l'Unità organizzativa servizi demografici;
- b) per lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica – l'Unità organizzativa edilizia privata;
- c) per la polizia interna e la vigilanza generale – l'Unità organizzativa manutenzioni;
- d) per la polizia esterna – la Polizia Municipale;
- e) per la parte relativa alla contrattualistica - l'unità organizzativa amministrazione interna.

CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3.

Art. 119 Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

Art. 120 Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione, dopo intervenuta la prescritta approvazione, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione dell'atto deliberativo.

Art. 121 Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicheranno tutte le norme di legge vigenti in materia.